

Magliaso, 24 marzo 2015
RM n° 1234 / 23.03.02015

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 323

accompagnante il Nuovo Statuto del Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone, con sede ad Agno.

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo, per preavviso, il nuovo Statuto del Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone, con sede ad Agno, interamente rielaborato a seguito dell'entrata in vigore della Legge sul Consorziamento dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010.

PREMESSA

Abbiamo già sottolineato in occasione della presentazione dei MM n° 302, 303 e 307 relativi ai nuovi statuti dell'Ente PCi Lugano-Campagna, del Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio, e del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina, che l'adozione di un nuovo statuto si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore il 1° settembre 2011, della nuova Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom) approvata dal Gran consiglio in data 22 febbraio 2010.

Sulla base delle disposizioni emanate dalla Sezione Enti Locali, la procedura di adeguamento dei Consorzi avrebbe dovuto, in linea di principio, essere conclusa entro l'inizio della legislatura 2012 - 2016 permettendo così di poter iniziare l'attività in un contesto istituzionale già adattato alle nuove norme.

Da parte della Delegazione consortile, ai sensi dell'art. 47 cpv. 7 della nuova Legge sul consorziamento dei Comuni, ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione a mantenere gli statuti attualmente in vigore sino al 31 dicembre 2014.

La procedura per l'adeguamento delle disposizioni statutarie per i consorzi esistenti prevede quanto segue:

- 1) approvazione dello Statuto da parte del Consiglio consortile (19 novembre 2014);
- 2) approvazione parte dei Legislativi dei Comuni consorziati;
- 3) trasmissione del nuovo Statuto da parte della Delegazione consortile alla Sezione degli enti locali per l'approvazione in delega;
- 4) entrata in vigore del nuovo Statuto con la ratifica dell'autorità cantonale.

NUOVO STATUTO

Sentiti i pareri dei Municipi dei Comuni consorziati la Delegazione consortile ha quindi avviato l'iter procedurale per la revisione dello Statuto.

Visti i contenuti della nuova LCCom si è giunti al convincimento che lo Statuto esistente doveva essere solo adattato al modello tipo elaborato dalla Sezione degli enti locali allo statuto originario.

Il documento in esame è già stato sottoposto alla Sezione Enti Locali e alla Sezione del militare e della protezione della popolazione per un preavviso di massima, ed ha già incontrato unanime approvazione da parte del Consiglio consortile nello scorso mese di novembre.

Il nuovo Statuto prevede il mantenimento della situazione attuale con otto Comuni consorziati, ovvero Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno, Neggio e Vernate (art. 1) e altri Comuni attribuiti con contratto (Astano, Bedigliora, Caslano, Croglio, Curio, Migliaglia, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa) o convenzione (Monteggio), secondo l'art. 4.

Considerato che lo Statuto in esame ricalca in grandi linee il modello tipo elaborato dalla Sezione Enti Locali, le riflessioni più importanti riguardano le seguenti nuove tematiche:

- a) competenze delegate alla delegazione consortile (art. 20)
- b) diritto di voto (art. 13)
- c) composizione delegazione consortile (art. 17)
- d) finanziamento (art. 27)

❖ Competenze delegate alla Delegazione consortile (art. 20)

Secondo l'art. 20 lett. h è stata confermata la facoltà, attraverso scelta statutaria, di delega alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese non previste nel preventivo fino ad un importo annuo di fr. 10'000.

❖ Diritto di voto (art. 13)

I voti sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione di ciascun Comune membro. Un voto ogni 500 abitanti o frazione superiore ai 500 abitanti. Ogni Comune ha almeno però un voto e nessuno dei Comuni consorziati può avere la maggioranza.

❖ Delegazione consortile – composizione (art. 17)

L'art. 20 cpv. 1 LCCom prevede la composizione della Delegazione consortile da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Tenuto conto dell'entità del Consorzio, della tipologia di attività e per una migliore rappresentatività, la Delegazione consortile è proposta con il numero massimo di membri previsto dalla LCCom, ossia 5 membri.

❖ Finanziamento (art. 27)

La chiave di riparto delle spese di gestione e d'investimento è proposta mediante quote di partecipazione sul numero di abitanti del Comune. La Delegazione consortile ritiene infatti che non ci siano motivi per proporre altre modalità di riparto.

Accettandone il principio, l'adozione di un nuovo statuto risponde ad un preciso obbligo imposto dalla LCCom e quindi non è soggetta ad una valutazione di opportunità. Si tratta dunque di adottare un nuovo testo che risponda al meglio alle esigenze attuali dell'Ente e dei Comuni che lo compongono.

Per quanto precede il Municipio vi invita a volere

r i s o l v e r e:

1. il nuovo Statuto del Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone, con sede ad Agno, è approvato nel suo complesso;
2. l'entrata in vigore dello Statuto avviene con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco:

il Segretario:

R. Citterio

M. Rezzadore

Allegata: proposta di nuovo statuto approvato dal Consiglio consortile il 19.11.2014.

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		●

CONSORZIO PER LA NUOVA PIAZZA DI TIRO DEL MALCANTONE

S T A T U T O

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 - Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione *Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone* è costituito, tra i Comuni di **Agno**, **Aranno**, **Bioggio**, **Cademario**, **Magliaso**, **Manno**, **Neggio** e **Vernate**, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), del Decreto esecutivo del 27 aprile 1965 del Consiglio di Stato, nonché dell'Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) del 5 dicembre 2003, art. 29.

Art. 2 - Scopo

Il Consorzio ha per scopo l'esercizio e la gestione di una piazza di tiro in territorio dei Comuni di Bioggio e Vernate al servizio dei tiratori domiciliati nei Comuni consorziati. La Delegazione consortile può assegnare la gestione della piazza di tiro ad una locale società di tiratori.

Art. 3 - Comprensorio e Sede

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.

La sede del Consorzio è a Agno.

Art. 4 – Attribuzione di altri Comuni alla piazza di tiro

Alla piazza di tiro possono essere attribuiti altri comuni secondo convenzione o contratto di prestazione, previa decisione dell'Autorità militare cantonale (Modifica dei comprensori di tiro).

Art. 5 - Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 - Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il *Consiglio consortile*
- b) la *Delegazione consortile*

Gli organi del Consorzio vanno ricostituiti al termine di ogni quadriennio.

1. Consiglio consortile

Art. 7 - Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 8 - Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) stabilisce il fabbisogno da coprire con le quote a carico dei Comuni consorziati;
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- d) autorizza le spese di investimento;
- e) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente;
- f) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- h) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- i) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- l) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere d) e f) decade, se non è utilizzato.

Art. 9 - Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 10 - Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo annuo complessivo di fr. 10'000.--

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 11 - Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 12 - Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 13 - Diritto di voto

I voti sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione di ciascun Comune membro.

E' assegnato un voto ogni 500 abitanti o frazione superiore ai 500 abitanti, ritenuto che in ogni caso almeno un voto è assegnato a ciascun comune.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati.

Art. 14 - Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati, e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 15 - Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 16 - Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria:
 - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
 - entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
 - dalla Delegazione consortile;
 - da almeno un terzo dei Municipi dei Comuni consorziati.La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 17 - Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 18 - Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta Costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 19 - Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 20 - Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 23;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.
- h) può decidere spese non previste nel Preventivo fino ad un importo complessivo annuo di Fr. 10'000.--

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 10.

Art. 21 - Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi.

In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 22 - Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 23 - Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 22 del presente Statuto.

Art. 24 - Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 25 - Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 26 – Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 27 - Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante le quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite in base alla seguente formula:

$$\begin{array}{l} \text{spesa totale} \\ \text{diviso} \\ \text{popolazione residente nel comprensorio del Consorzio} \\ \text{moltiplicato per} \\ \text{abitanti residenti del comune.} \end{array}$$

CAPO V – NORME VARIE

Art. 28 - Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 29 - Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 30 - Onorari e indennità

I membri del Consiglio consortile e della Delegazione consortile hanno diritto ad un gettone di presenza.

Per il Presidente e il Segretario è prevista un'indennità annuale.

Onorari e indennità sono fissati dal *Regolamento concernente gli onorari e le indennità*.

Art. 31 - Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati.

E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 32 - Liquidazione del Consorzio

In caso di scioglimento viene costituita una Commissione di liquidazione.

I beni immobili passano ai Comuni di giurisdizione in cui si trovano riservata un'equa partecipazione finanziaria, da stabilirsi in base a una perizia, in funzione del valore degli stessi e della chiave di riparto consortile di cui all'art. 27.

Nel calcolo della destinazione del patrimonio consortile, si terranno presenti anche le esigenze di gestione della società che gestisce lo stand.

Art. 33 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.